

Spese di rappresentanza e spese di ospitalità: i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Com'è noto, con il D.M. 19/11/2008 sono state emanate le disposizioni attuative della nuova disciplina relativa alle spese di rappresentanza (art. 108, co.2, del TUIR), come riformulata dalla Finanziaria 2008¹. La nuova disciplina prevede:

- la deducibilità integrale delle spese relative a beni distribuibili gratuitamente di valore unitario non superiore ad € 50;
- per le altre spese di rappresentanza, la deducibilità integrare entro determinati limiti di congruità legati percentualmente al volume dei ricavi e proventi della gestione caratteristica² e l'indeducibilità (totale) per l'importo eccedente.

Oltre a stabilire le citate percentuali di congruità, il citato D.M. ha individuato:

- alcune specifiche ipotesi di spese di rappresentanza (comma 1, lettera a), b) c) e d)) caratterizzate da una evidente e preponderante finalità di "intrattenimento", nonché un'ipotesi residuale (comma 1, lettera e));
- una nuova tipologia di spese, denominate "spese di ospitalità", che non costituiscono spese di rappresentanza e che non sono pertanto soggette alle relative limitazioni fiscali.

La disciplina individuata dal citato D.M. 19/11/2008 può essere così sintetizzata.

Tipologia	Rif.	Casistica	Trattamento
Spese di rappresentanza *_*_* Ipotesi specifiche	co.1 lett. a)	Spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa.	Sono soggette al limite di congruità % sul volume dei ricavi e proventi della gestione caratteristica
	co.1 lett. b)	Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose.	
	co.1 lett. c)	Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa.	
	co.1 lett. d)	Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa.	
Spese di rappresentanza *_*_* Ipotesi residuali	co.1 lett. e)	Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.	

¹ Si veda, al riguardo, alcuni nostri primi commenti pubblicati sul notiziario n. 02/2009. Il testo dell'articolo, delle disposizioni normative nonché della prassi emanata, sono disponibili sul sito dell'Associazione all'indirizzo www.apindustria.vi.it > i nostri servizi > fiscale > approfondimenti > contabilità, bilancio, imposte dirette ed Irap > spese di rappresentanza e di ospitalità.

² Percentuali: 1,3% dei ricavi e altri proventi (della gestione caratteristica) fino a euro 10 milioni; 0,5% dei ricavi e altri proventi (della gestione caratteristica) per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; 0,1% dei ricavi e altri proventi (della gestione caratteristica) per la parte eccedente euro 50 milioni.

Tipologia	Rif.	Casistica	Trattamento
Spese di ospitalità	co.5	Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa.	Non si applicano le limitazioni previste per le spese di rappresentanza
Spese di ospitalità sostenute da società specializzate nell'organizzazione di fiere ed eventi	co.5	Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili.	
Spese sostenute dall'imprenditore individuale	co.5	Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.	

Con la **Circolare n. 34/E del 13/07/2009** l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia. Gli aspetti prevalenti sui quali l'Agenzia ha prevalentemente concentrato la propria analisi (e sui quali è bene porre attenzione), riguardano, in modo particolare:

- le caratteristiche "qualitative" delle spese di rappresentanza e gli elementi funzionali al rispetto del requisito dell'inerenza;
- gli oneri documentali (in capo al contribuente) per le spese di rappresentanza e nonché quelli (più stringenti) per le spese di ospitalità.

Non mancano, inoltre, prese di posizione su alcune particolari questioni. Vediamo di sintetizzare i principali aspetti.

Caratteristiche ed oneri documentali

Caratteristiche qualitative delle spese di rappresentanza § 3.1	Nella circolare in commento, viene posto l'accento sui seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ carattere di gratuità delle spese di rappresentanza (erogazione gratuita di reddito) che le diversifica da quelle di pubblicità che sono caratterizzate, invece, dalla presenza di un contratto a prestazioni corrispettive (obbligo di pubblicizzare/propagandare marchio e/o prodotto contro elargizione di corrispettivo); ▪ finalità promozionali o di pubbliche relazioni delle spese di rappresentanza che le distingue da altre forme di erogazioni a titolo gratuito come, ad esempio, quelle rubricate fra gli "oneri di utilità sociale" (art. 100 del Tuir).
--	---

a cura di **Francesco Zuech**
del Servizio Fiscale di **APINDUSTRIA VICENZA** – fiscale@apindustria.vi.it

<p>Elementi funzionali del requisito d'inerenza</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>idoneità a produrre ricavi</p> <p>§ 3.2 e 3.2</p>	<p>Affinché una spesa sostenuta per erogare gratuitamente beni e servizi possa essere definita spesa di rappresentanza, è necessario dimostrare, alternativamente:</p> <p>i) la sussistenza di una finalità promozionale;</p> <p>ii) la sussistenza di una finalità di pubbliche relazioni.</p> <p>La circolare pone altresì accento sul fatto che il decreto specifica ulteriormente il requisito dell'inerenza richiedendo che, in ogni caso, le spese di rappresentanza:</p> <p>iii) rispondano a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche solo potenzialmente, benefici economici per l'impresa;</p> <p>iv) oppure (in alternativa), siano coerenti con pratiche commerciali di settore.</p> <p>In mancanza delle citate pratiche di settore (o di incoerenza della spesa con le stesse), sarà necessario valutare la ragionevolezza, valutando l'idoneità della stessa a generare ricavi.</p> <p>Il riscontro dei citati elementi funzionali (punti i, ii, iii, e iv) garantisce il collegamento delle spese in questione con l'attività d'impresa e le distingue rispetto ad altre erogazioni gratuite di reddito (erogazioni a soci o familiari, autoconsumo, liberalità a dipendenti o collaboratori) per le quali la disciplina fiscale riserva altri trattamenti.</p>
<p>Chiarimenti in merito agli oneri documentali riguardanti le esemplificazioni fornite dal decreto (lettere da a) a d))</p> <p>§ 4</p>	<p>Le ipotesi esemplificate dalle lettere a), b), c) e d) del Decreto sono situazioni (in passato già sottoposte all'attenzione dell'A.F.) caratterizzate da una evidente e preponderante finalità di "intrattenimento". La circolare riconosce che le spese in questione sono "di regola" inerenti all'attività d'impresa, ma che, comunque, è fatto salvo il potere degli uffici di verificare, in sede di controllo, che nel caso specifico siano rispettati i criteri generali di inerenza sopra indicati (finalità e ragionevolezza o coerenza) e quelli specifici in relazione alle singole ipotesi di cui alle citate lettere. Con riguardo a questo secondo aspetto viene precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel caso di viaggi turistici nell'ambito dei quali siano organizzate attività promozionali dei propri beni e servizi (lett. a)) l'inerenza della spesa deve essere valutata anche nel rispetto del requisito della "significatività" dell'attività promozionale e dell'effettivo svolgimento, tant'è che l'impresa dovrà predisporre "idonea documentazione che attesti l'effettivo svolgimento e la rilevanza di attività qualificabili come promozionali"; ▪ per le spese individuate dalle lettere b) e c) (ricorrenze ed inaugurazioni) è necessario documentare (anche) la "tipologia di destinatari delle spese"; ▪ nel caso di intrattenimenti organizzati in occasione di fiere, mostre e simili (lett. d)), l'impresa dovrà dimostrare, "tenendo opportune evidenze documentali, che ha effettivamente esposto i beni nell'ambito dell'evento".
<p>Chiarimenti in merito all'ipotesi residuale (lettera e))</p> <p>§ 4.1</p>	<p>Come chiarito dalla relazione illustrativa al <i>decreto</i>, la lettera e) costituisce fattispecie residuale nella quale trova collocazione ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi effettuata in occasioni diverse da quelle espressamente contemplate nelle lettere precedenti (e non soltanto in occasione di convegni, seminari e manifestazioni simili), ma che, in ogni caso, sia funzionalmente e potenzialmente idonea ad assicurare all'impresa benefici in termini economici, di promozione o di pubbliche relazioni. A titolo esemplificativo, la relazione fa riferimento alle spese che un'impresa sostiene al fine di instaurare o mantenere rapporti con i rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti locali, con le associazioni di categoria, sindacali, ecc.</p>

a cura di **Francesco Zuech**
del Servizio Fiscale di **APINDUSTRIA VICENZA** – fiscale@apindustria.vi.it

<p>Caratteristiche delle spese di ospitalità dei clienti, anche potenziali</p> <p>§ 6.1</p>	<p>Viene osservato che il comma 5 (spese di ospitalità di clienti, anche potenziali):</p> <ul style="list-style-type: none"> • individua una particolare tipologia di spese che vengono sostenute in occasioni specifiche (mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'azienda); • che l'elencazione di tali occasioni (vengono chiamati anche "contenitori commerciali") è da ritenersi tassativa. <p>Le spese per l'ospitalità dei clienti assumono un peso diverso dalle normali spese di rappresentanza poiché sono strettamente correlate alla produzione di ricavi tipici dell'impresa e per questo motivo (salvo le limitazioni del 75% per vitto e alloggio), sono totalmente deducibili senza concorrere alle limitazioni del <u>plafond di congruità</u>.</p>
<p>Chiarimenti in merito agli oneri documentali delle "spese di ospitalità"</p> <p>§ 7</p>	<p>Particolare rilevanza assume l'acquisizione di documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ relativa alla generalità dei soggetti ospitati, posto che ai fini del riconoscimento della piena deducibilità delle spese di ospitalità è essenziale riscontrare che si tratti di "<i>clienti, anche potenziali</i>"; ▪ in grado di comprovare il nesso esistente fra la partecipazione di tali soggetti e l'evento promozionale (o, anche se la circolare non lo dice, la visita in azienda). <p>L'inosservanza di tale onere documentale comporta, secondo l'Agenzia, la decadenza dal diritto alla deduzione integrale delle spese. Viene, tuttavia, altresì precisato che il contribuente potrà integrare gli elementi documentali anche in sede di controllo.</p>
<p>Spese di ospitalità clienti sostenute nell'ambito di intrattenimenti (1/d)</p> <p>§ 6.1.2</p>	<p>Le spese di viaggio vitto e alloggio sostenute a favore di clienti (anche potenziali) in occasione degli intrattenimenti esemplificati nel comma 1/d del D.M. (feste, ricevimenti, e altri eventi organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa) sono riconducibili, purché analiticamente documentati, fra le spese di ospitalità del comma 5 e non partecipano, quindi, al calcolo del <u>plafond di congruità</u> previsto per quelle di rappresentanza.</p>
<p>Spese di ospitalità clienti sostenute nell'ambito di viaggi turistici (1/a)</p> <p>§ 6.1.2</p>	<p>Le citate spese (viaggio vitto e alloggio), ancorché sostenute a favore di clienti, non sono, invece, estrapolabili da quelle di sostenute per viaggi turistici di cui al comma 1/a (viaggi in occasione dei quali sono programmate significative attività promozionali dei beni e servizi oggetto dell'attività) e quindi concorrono a formare le spese di rappresentanza deducibili nel limite del <u>plafond</u>.</p>
<p>Spese per viaggio, vitto e alloggio sostenute indistintamente per clienti e altri soggetti</p> <p>§ 6.1.2</p>	<p>Le spese sostenute indistintamente a favore di clienti che di altri soggetti (ad esempio buffet in occasione di una fiera cui partecipano clienti, dipendenti, giornalisti, ecc) sono considerate interamente di rappresentanza escludendo, praticamente, l'ipotetica, ancorché difficile, ripartizione pro-quota.</p> <p>Va evidenziato che quanto precisato riguarda le spese sostenute nell'ambito degli eventi di cui al comma 1 del Decreto³.</p>

³ Non pare esclusa, invece, la possibilità di ripartire, a seconda del fruitore (cliente, fornitore, dipendente, o quant'altro) le spese per un pranzo, cena o pernottamento sostenuto in occasione di una trasferta aziendale. Tale ragionamento risulta supportato dal fatto che, proprio al fine di distinguere le prestazioni alberghiere o di ristorazione con Iva detraibile, da quelle con Iva non detraibile (quando costituiscono spese di rappresentanza), nella C.Ae n. 53/E/2008 e C.Ae. 6/E/2009 è stata precisato che nei documenti

<p>Prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande</p> <p>§ 5.2</p>	<p>Viene ricordato che anche nella disciplina sulle spese di rappresentanza (in analogia con quanto già precisato per il reddito di lavoro autonomo)⁴ opera, in via preliminare, il limite di deducibilità del 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande diverse da quelle relative alle trasferte (fuori comune) di dipendenti e collaboratori⁵, previsto dall'art. 109, co.5, del Tuir. Analogo discorso per le citate spese che costituiscono spese di ospitalità. Successivamente, il 75% delle citate spese qualificate fra quelle di rappresentanza, andrà sommato alle altre spese di rappresentanza da confrontare con il plafond di congruità.</p>
--	--

Omaggi di valore fino ad € 50

<p>Omaggio composto da più beni, di valore non superiore ad € 50</p> <p>§ 5.4</p>	<p>Trattasi di spese totalmente deducibili, per "piccoli omaggi", che non interferiscono nel calcolo del plafond di congruità. Viene evidenziato che la particolare disciplina è applicabile solo ai "beni" e non è, al contrario, riferibile alle spese relative a "servizi". Viene, inoltre, precisato (risolvendo qualche dubbio espresso in passato dalla dottrina) che il valore di 50 euro⁶ fa riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto - ai fini della deducibilità - alla disciplina del plafond di congruità.</p>
---	--

Spese non qualificabili come spese di rappresentanza o di ospitalità

<p>Non è fiscalmente qualificabile come "spese di ospitalità" il viaggio, vitto e l'alloggio offerto a fornitori, agenti e giornalisti</p> <p>§ 6.1.1</p>	<p>In un nostro precedente articolo⁷ avevamo ritenuto di interpretare il decreto, per la parte che si occupa delle "spese di ospitalità" (comma 5), in senso restrittivo e quindi non estendibile all'ospitalità dei fornitori. Tale lettura risulta purtroppo confermata dalla circolare n. 34/E nella quale è stato precisato che la casistica in questione esclude la possibilità di estendere la configurabilità come "spesa di ospitalità" a quelle di viaggio vitto e alloggio sostenute per soggetti diversi dai clienti (anche potenziali), quali fornitori, giornalisti o agenti dell'impresa che partecipano agli eventi ivi citati (vedi retro). Le spese per l'ospitalità dei clienti assumono, invece, un peso diverso dalle normali spese di rappresentanza poiché sono strettamente correlate alla produzione di ricavi tipici dell'impresa (per questo motivo, salvo le limitazioni del 75% per vitto e alloggio, sono totalmente deducibili senza concorrere alle limitazioni del plafond). Tale collegamento diretto non sarebbe (sempre a detta dell'Agenzia)</p>
---	--

giustificativi (fatture, ricevute o in nota allegata) è necessario indicare le generalità degli effettivi fruitori, quando sono diversi dal committente che sostiene effettivamente la spesa.

⁴ C.Ae n. 53/E del 05/09/2008 riguardante le novità introdotte dal D.L. n. 112/2008 (si veda l'articolo pubblicato sul notiziario Apindustria Vicenza n. 8/2008).

⁵ Compresi gli amministratori di società, come precisato nella C.Ae n. 6/E del 03/03/2009. Il limite del 75% trova, invece, applicazione per vitto e alloggio relativo a trasferte di soci delle società di persone (circolare, cit).

⁶ Si ricorda che, ai fini della detrazione dell'Iva sui piccoli omaggi, il riferimento è rimasto il "costo unitario non superiore ad €25,82".

⁷ Vedi nota 1.

a cura di **Francesco Zuech**
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

	sostenibile per le spese sostenute per gli agenti che quindi non sarebbero configurabili come "spese di ospitalità" ⁸ .
Eventi destinati ai soli dipendenti § 4	Non sono qualificabili come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente dipendenti dell'impresa (mancherebbe la finalità promozionale ⁹ nonché il requisito della ragionevolezza, come retro individuato) ¹⁰ .
Spese che conservano natura "commerciale", interamente deducibili § 6.4	La relazione ministeriale illustrativa al decreto, con riguardo alle spese sostenute dall'imprenditore individuale (terzo periodo del comma 5) precisa che la previsione (deducibilità integrale delle spese per partecipare a mostre, fiere ...) " <i>assume portata effettiva solo per le spese della indicata natura (cioè viaggio, vitto e alloggio), essendo evidente che le spese sostenute, ad esempio, per l'affitto e l'allestimento degli stand o il trasporto dei prodotti da esporre, restano deducibili come normali spese di gestione in base alle regole generali</i> ". Nella circolare in analisi viene precisato che tale precisazione è di carattere generale nel senso che conservano la natura di spese commerciali (interamente deducibili) le spese sostenute nel proprio esclusivo interesse (senza alcuna componente di liberalità) relative alla organizzazione, allestimento di mostre, fiere e simili in cui vengono esposti i beni o servizi dell'impresa, a prescindere dalla natura di impresa individuale (quindi anche per le società).

Altre precisazioni

Sistema di rilevazione § 7	La circolare, dopo aver precisato che i contribuenti sono liberi di utilizzare il sistema di rilevazione più consono alle loro esigenze gestionali, evidenzia l'opportunità che tale sistema consenta di individuare agevolmente le spese di rappresentanza e di ospitalità "in base alle categorie del decreto", al fine di facilitare l'attività di controllo. Al riguardo, appare utile evidenziare che il comma 6 del D.M. stabilisce che gli organi di controllo competenti possono invitare i contribuenti a fornire indicazione, " <i>per ciascuna delle fattispecie</i>
-------------------------------	---

⁸ Sulle spese per ospitalità degli agenti va comunque evidenziato che l'Agenzia (punto 6.1.1.) ha altresì precisato che "*in tal caso l'inerenza deve essere valutata alla stregua dei principi generali dell'articolo 109 del Tuir, prescindendo dall'applicazione della disposizione in esame*" (vale a dire di quella sulle spese di ospitalità), riconoscendo (punto 6.4) che "*più in generale*", sono deducibili ai sensi dell'art. 109 (inerenza), come spese di tipo "commerciale", i costi che l'impresa sostiene nel proprio esclusivo interesse, senza alcuna componente di liberalità nei confronti di altri soggetti, in quanto caratterizzate da un univoco vincolo di inerenza in rapporto ai ricavi delle vendite. Ad avviso di chi scrive non va, tuttavia, trascurato che proprio la mancanza della "componente liberale" potrebbe talvolta celare una "permuta" non fatturata e, nel caso degli agenti, anche la mancata applicazione delle ritenute su provvigioni (comunque denominate) in natura (art. 25-bis del DPR 600/73). Un inquadramento fra le spese di rappresentanza (visto il tenore "ondivago" delle precisazioni) appare sicuramente più tranquillizzante (considerata proprio l'elemento liberale che le caratterizza). Le citate problematiche appaiono, invece, superate nella più tranciante ipotesi (spesso poco pratica) nella quale l'agente sostiene in proprio le spese che successivamente riaddebita con le provvigioni.

⁹ Circa la carenza della finalità promozionale nelle erogazioni in natura (omaggi) ai dipendenti, l'A.F. aveva espresso il proprio pensiero nella R.M. 16-10-1990, n. 666305.

¹⁰ L'Agenzia, ancorché escluda l'inquadramento fra le spese di rappresentanza, non precisa quale trattamento sia applicabile alle spese relative ad eventi nei quali siano presenti solo dipendenti (ad esempio cena di Natale). Dovrebbe valere l'art. 100, co.1, del Tuir in base al quale le spese per finalità ricreative sono deducibili nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro.

a cura di **Francesco Zuech**
del Servizio Fiscale di **APINDUSTRIA VICENZA** – fiscale@apindustria.vi.it

	<p><i>indicate nel comma 1 (vedi tabella ad inizio articolo), dell'ammontare complessivo, distinto per natura¹¹, delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta".</i> Invito, che può espressamente riguardare anche le spese per beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, nonché l'ammontare complessivo delle spese di ospitalità.</p>
<p>Nozione di ricavi della gestione caratteristica</p> <p>§ 5.1</p>	<p>Per "ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi", che costituiscono la base su cui applicare le % per determinare il limite massimo di congruità della spesa, viene precisato che è da ritenere che tale nozione faccia riferimento ai ricavi e proventi rilevanti ai fini fiscali. Per le società holding viene precisato che potranno essere considerati anche i proventi iscritti nella voce C15 e C16. Per i soggetti "IAS adapter" occorre rifarsi ai dati indicati nel quadro RS di Unico, così come per le banche (per le quali non è prevista una voce denominata "ricavi e proventi").</p>
<p>Disposizioni speciali che prevalgono sulla disciplina generale</p> <p>§1</p>	<p>Le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 interessano esclusivamente la disciplina generale delle spese di rappresentanza contenuta nell'art. 108 del Tuir, senza modificare la disciplina speciale prevista in altre disposizioni. In particolare, rimangono valide le seguenti disposizioni:</p> <p>a) art. 2, co.9, L. n. 289/2002 - in deducibilità dei costi per acquisto di beni e servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari, o farmacisti allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto farmaceutico;</p> <p>b) art. 90, co.8, L. n. 289/2002 – ai fini della determinazione del reddito costituiscono spese di pubblicità volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo di € 200.000, le spese (corrispettivo in denaro o in natura) sostenute a favore di determinati soggetti (società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva)¹²</p>
<p>Imprese specializzate nell'organizzazione di fiere ed eventi simili</p> <p>§ 6.2</p>	<p>Il comma 5 prevede la deduzione integrale delle spese per ospitare clienti riguardano gli eventi propedeutici nei quali viene promozionata la fiera o altri eventi simili.</p> <p>Viene precisato che il dato letterale richiede che l'iniziativa sia finalizzata a promuovere "specifiche" manifestazioni espositive o eventi simili e ciò viene letto dall'Agenzia nel senso che le citate manifestazioni devono essere già "calendarizzate", cioè già programmate o in fase di realizzazione.</p>

¹¹ Per natura, come indicato nella relazione ministeriale al decreto, si intende: viaggio vitto, alloggio, omaggi ...).

¹² Come precisato nella C.Ae n. 21/E/2003, la disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite del predetto importo - comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante. E' stato altresì precisato che la fruizione dell'agevolazione in esame è comunque subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;

2) deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.

Imprese in fase di "start up" § 5.3	Viene ricordato che la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute prima di conseguire i primi ricavi o proventi, può essere differita nel rispetto di due limiti: 1. <i>limite temporale</i> : nell'esercizio di conseguimento dei primi ricavi o proventi e in quello successivo; 2. <i>limite quantitativo</i> : nella misura in cui le spese di rappresentanza sostenute nel periodo di conseguimento dei primi ricavi e del successivo siano inferiori al relativo plafond di deducibilità. Si ricorda che le spese la cui deducibilità viene differita come sopra, devono essere evidenziate in apposito rigo del modello Unico.
Riflessi sulla disciplina del lavoro autonomo professionale § 1	E' stato precisato che le novità introdotte nell'art. 108 del Tuir rilevano, in termini di "qualificazione" della spesa anche per la determinazione del reddito di lavoro autonomo. Per questi soggetti rimangono, invece, impregiudicate le limitazioni "quantitative" previste dall'art. 54, co. 5, del TUIR (max 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta).
Contribuenti minimi § 9	Rilevano i limiti di congruità previsti dal decreto (plafond). Le spese per omaggi, vitto e alloggio possono essere portate in deduzione per l'intero importo pagato, sempreché l'inerenza sia dimostrabile in base a criteri oggettivi.

INFORMAZIONI

... A PORTATA DI CLICK

Sul sito Apindustria Vicenza all'indirizzo www.apindustria.vi.it > i nostri servizi > fiscale > approfondimenti > contabilità, bilancio, imposte dirette ed Irap > spese di rappresentanza ed ospitalità non disponibili i provvedimenti e le circolari citante nell'articolo.

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it